



**Fossati Massimiliano**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a  
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

**10/04/2025**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Le principali novità del modello REDDITI PF 2025 (Fascicoli 2 e 3)**

Con provvedimento prot. n. 131076 del 17.3.2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello REDDITI PF 2025 (suddiviso nei fascicoli 1, 2 e 3) e le relative istruzioni (anch'esse suddivise nei fascicoli 1, 2 e 3), da utilizzare per presentare il dichiarativo a decorrere dal prossimo 30.4.2025 direttamente in via telematica, per il tramite di un intermediario abilitato, oppure in modalità cartacea attraverso l'ufficio delle Poste Italiane SPA.

In tale ultimo caso, il termine finale di presentazione viene anticipato al 30.6.2025, mentre per gli invii telematici - diretti o per il tramite dell'intermediario - il termine coincide con il prossimo 31.10.2025.

 <p>Periodo d'imposta 2024</p>	Riservato alla Poste italiane Spa	
	N. Protocollo	
	Data di presentazione	
	RPF	
	COGNOME	NOME
	CODICE FISCALE	

Con riferimento ai fascicoli secondo e terzo si deve segnalare, per particolare rilevanza, l'introduzione del **quadro CP**, in cui vanno esposti i dati riferiti al Concordato Preventivo Biennale, parzialmente esposti anche nei quadri RE, RF, RG, LM ed RS.

Il **quadro RM** prevede ora l'esposizione dei dati riferiti al nuovo regime per i frontalieri svizzeri, mentre il **quadro RF** consente l'indicazione dei benefici spettanti sui redditi di attività trasferite sul territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Il **quadro RD** viene ora completato con le sezioni II e IIA riferite alle produzioni vegetali previste al nuovo art. 56 bis del TUIR.

Di seguito si propone una panoramica delle principali novità relative al Fascicolo 2 E 3 del modello REDDITI PF 2025; le novità riguardanti il Fascicolo 1 sono state oggetto di analisi nella Daily news n. 01/2025 dell'8.4.2025.

## QUADRO RW

Con riferimento al **quadro RW** si segnala che nei **rigi da RW1 a RW5** l'importo da indicare nella **colonna 29** a titolo di IVAFE dovuta deve essere calcolato con l'aliquota applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2024, pari allo 0,2% o allo 0,4% per i prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Alla **colonna 31**, allo stesso modo, dovrà essere calcolato l'importo dell'IVIE utilizzando l'aliquota applicabile dal 2024, pari al 1,06% (fino al 2023 pari a 0,76%).

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE-IC	Mesi IME	Credito d'imposta	Detrazioni - IME	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
9	10	11	12	13	14	15	16
,00			,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		Presenza più cointestatari	Regime fiscalità privilegiata			
17	18	19	20	21			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
IVAFE	IVAFE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta		
29	30	31	32	33	34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

## QUADRO RM

Il **rigo RM38** va compilato dai **frontalieri svizzeri residenti in Italia**, ai quali non si applica il regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera, e che possono optare per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente.

Nel rigo RM38 va indicato:

- **colonna 1:** l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente percepito in Svizzera;
- **colonna 2:** l'ammontare dell'imposta assoluta in Svizzera;
- **colonna 3:** contributo detraibile dall'imposta sostitutiva nella misura del 20% di quanto versato;
- **colonna 4:** l'imposta sostitutiva, pari al 25% di colonna 2, al netto dell'importo di colonna 3.

Imposta sostitutiva frontalieri Svizzera	RM38 <sup>1</sup>	Redditi da lavoro dipendente Svizzera	,00	Imposta assolta in Svizzera	,00	Contributo detraibile	,00	Imposta dovuta in Italia	,00
--	-------------------	---------------------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------------------	-----	--------------------------	-----

## IMPOSTA SOSTITUTIVA CFC

Si segnala che il **quadro RM** ed il **quadro FC** ora includono la gestione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio in caso di **opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti** applicabile in alternativa a quanto previsto dall'art. 167 co. 4 lett. a) del TUIR.

## QUADRO RE

Viene aggiornato il **quadro RE** al fine di consentire l'applicazione del nuovo beneficio spettante ai lavoratori impatriati. Nella casella posta a margine del quadro denominata **"impatriati"** vanno indicati i seguenti codici:

Codice	Descrizione
8	Se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 2024 e si fruisce in dichiarazione del nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. In tal caso il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorre alla formazione del reddito complessivo in misura del 50%.
9	Se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 2024 e si fruisce in dichiarazione del nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. In tal caso il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorre alla formazione del reddito complessivo in misura del 40%.

## QUADRO RF

Nel **rigo RF50** è stata introdotta la colonna 6A, per consentire l'esposizione del beneficio previsto dall'art. 6 del DLgs. 27.12.2023 n. 209. Nel dettaglio, va indicato il 50% del reddito derivante da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L'efficacia del beneficio, che corrisponde alla non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa è subordinata, ai sensi dell'art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

PATENT BOX							
RF50	Reddito esente e delassato	(di cui	Ruling			Documentazione	Navi registro internazionale
			1	2	3	4	7
			Navi registro internazionale/plusvalenze	Pesca e navi da crociera	Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato		
			5	6	6A		
			,00	,00	,00		,00

Nel **rigo RF55** sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per poter indicare la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione. Si segnala l'introduzione dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
66	Ammontare della maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, (art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024).
67	Ammontare della maggiorazione del 30% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, (art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024).

La medesima fattispecie viene prevista al rigo RG22 con i codici 53 e 54 e al rigo RE11 a colonna 3.

## QUADRO RD

Le **sezioni II** e **II-A** del quadro RD sono state aggiornate alle modifiche apportate all'art. 56-bis del TUIR (in materia di produzioni vegetali per il tramite di strutture fisse o mobili o tramite utilizzo di immobili).

Nella **sezione II**, al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6 va indicata:

- a **colonna 1**, la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, dei ripiani, ecc.);
- a **colonna 2**, la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa.

Nella **sezione IIA**, al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6A va indicata

- a **colonna 1**, la superficie totale adibita alla produzione.
- a **colonna 2**, la superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'art. 32 co. 3-bis del TUIR.

Nel rigo RD7A va indicata la differenza tra la superficie totale adibita alla produzione (RD6A, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6A, colonna 2.

<b>SEZ. II</b> Produzione di vegetali oltre i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) del TUIR	RD6	Superficie totale di produzione	<sup>1</sup>	Superficie del terreno su cui insiste la produzione	<sup>2</sup>	
	RD7	Superficie eccedente				
	RD8	Ammontare del reddito agrario				,00
	RD9	Reddito derivante dall'attività agraria eccedente				,00
<b>SEZ. IIA</b> Produzione di vegetali oltre i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR	RD6A	Superficie totale di produzione	<sup>1</sup>	Superficie di riferimento	<sup>2</sup>	
	RD7A	Superficie eccedente				
	RD8A	Ammontare del reddito agrario				,00
	RD9A	Reddito derivante dall'attività agraria eccedente				,00

## QUADRO RS

Con il **rigo RS533** deve essere indicato il codice CIN, nelle ipotesi in cui ne è prevista l'esposizione, in tutti i casi in cui gli immobili identificati **non producano redditi fondiari o diversi**.

Si segnala inoltre l'introduzione della nuova sezione denominata "**prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali**" dedicata alle novità previste per le operazioni di cui all'articolo 177-bis TUIR ("*Operazioni straordinarie e attività professionali*") che possono verificarsi in capo alle persone fisiche.

Il prospetto va compilato in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'attività risultano iscritti nelle predette scritture a valori diversi a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle fattispecie individuate indicando l'apposito codice nella casella "**Causa**".

Codice	Descrizione
1	Nel caso di trasferimento per causa morte o per atto gratuito di complesso unitario, ovvero nel caso di svolgimento dell'attività da parte dell'erede, qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi (art. 177-bis, commi 2, lett. d) e 3, del TUIR).
2	Altre operazioni che danno luogo a riallineamento. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell'ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione derivino dalla compresenza di operazioni di cui codice 1.

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE	RS533	Codice identificativo nazionale			Codice identificativo nazionale			Codice identificativo nazionale		
		1	2	3	4	5	6			
Prospetto di riconciliazione dati contabili e fiscali	RS550	Tipo di beni/Voce contabile							Causa	Valore precedente
									2	4
		Valore contabile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo			
		5	6	7	8	9				
Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale						
10	11	12	13							

## QUADRO RQ

Nel quadro RQ viene introdotta la sezione VII, attraverso cui i contribuenti possono **affrancare**, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024 con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10%.

Nel **rigo RQ29**, va indicato:

- a **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta;
- a **colonna 2**, l'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (10%) all'importo di colonna 1.

Tale imposta è versata, con l'apposito codice tributo, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

SEZIONE VII Affrancamento straordinario delle riserve	RQ29	Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	Imponibile		Imposta		Prima rata	
			1	2	3			
				10%				

## REGIME AGEVOLATO IMPRESE GIOVANILI IN AGRICOLTURA

Con la **sezione XXV** del quadro RQ i contribuenti possono indicare i dati relativi al regime agevolato per il primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura. Il beneficio consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, determinata applicando l'aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

La casella denominata **“Assenza reddito”** va barrata se il reddito d'impresa derivante dall'attività agricola è negativo o pari a zero. Il **rigo RQ106** va compilato come segue:

- **colonna 1:** ammontare del reddito d'impresa derivante dall'attività agricola, già ricompreso nel quadro RF (e RG);
- **colonna 2:** ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, co. 1 del TUIR);
- **colonna 3:** ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, co. 2 del TUIR);
- **colonna 4:** somma delle perdite di cui alle colonne 2 e 3 e l'importo delle perdite d'impresa maturate nel presente periodo d'imposta, detta somma non può eccedere il reddito di cui alla colonna 1;
- **colonna 5:** l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 12,5% della differenza tra l'importo indicato in colonna 1 e quello in colonna 4.

SEZIONE XXV Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura	Perdite pregresse				Imposta
	1 Imponibile	2 In misura limitata	3 In misura piena	4 Totale	
Assenza reddito <input type="checkbox"/>	RQ106 1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	12,50% 5 ,00

## QUADRO CP

Viene introdotto un intero nuovo quadro dedicato al **concordato preventivo biennale**, composto in cinque sezioni, e contemporaneamente aggiornati i quadri RE, RF, RG, LM ed RS per accogliere le novità di tale disciplina.

Il quadro si compone come segue:

- **Sezione I:** imposta sostitutiva;
- **Sezione II:** reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione;
- **Sezione III:** reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione;
- **Sezione IV:** reddito effettivo;
- **Sezione V:** cessazione o decadenza.

Le modalità di compilazione del nuovo quadro CP e degli altri quadri interessati dal CPB saranno oggetto di analisi nelle prossime Daily news.

<b>SEZIONE I</b> Imposta sostitutiva	CP1 Impresa	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis
		1	2	3	4	5
	CP2 Lavoro autonomo	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis
		1	2	3	4	5
	CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
	CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
CP5 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta	
<b>SEZIONE II</b> Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Usi distribuiti	
		1	2	3	4	
	CP7 Reddito d'impresa	Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione	
		5	6	7	8	
	CP8	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo	Soglia CPB	
		1	2	3	4	
CP9	Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata				
	5	6				
<b>SEZIONE III</b> Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione	CP8 Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b) e b-bis	Plusvalenze	Redditi da Partecipazione	Cessione clientela o elementi immateriali	Minusvalenze	
		1	2	3	4	
CP9 Reddito di lavoro autonomo	Reddito concordato	Variazioni	Reddito concordato variato	Perdita non compensata		
	1	2	3	4		
<b>SEZIONE IV</b> Reddito effettivo	CP10	Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito/perdita effettivo quadro RG	Reddito/perdita effettivo quadro RE	Reddito effettivo impresa quadro RH	
		1	2	3	4	
		Reddito/perdita effettivo lavoro autonomo quadro RH	Reddito complessivo effettivo			
		5	6			
<b>SEZIONE V</b> Cessazione o decadenza	CP11 Impresa		Cessazione	Decadenza	Anno	
	1	2	3			
CP12 Lavoro autonomo		Cessazione	Decadenza	Anno		
	1	2	3			